

COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA

**CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' FORLI'
MOBILITA' INTEGRATA DI FUNZIONI E SERVIZI
AMMINISTRATIVI COMUNALI IN CAPO AL CORPO UNICO DI
PM UCRF**

L'anno duemiladiciassette, oggi 11 del mese di Gennaio 2017.

In Civitella di Romagna, nella Residenza Comunale posta in Viale Roma n.
n. 19.

Con la presente privata scrittura da valere e tenere quale pubblico strumento
ai sensi di Legge, tra i signori:

D.ssa Sabrina Aleotti, nata a [REDACTED] il [REDACTED], domiciliata per la
carica presso la Residenza Comunale, che interviene in legale rappresentanza
del **COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA**, c.f 80002330407, nella
sua qualità di Responsabile del Settore Amministrativo - AA.GG., nominata
dal Sindaco con decreto n. 9 del 29/12/2015, la quale è competente alla
stipulazione dei contratti dell'Ente in base alla legittimazione conferitagli
dall'art.107, c.3 lett.c) D.Lgs. n.267/00, e dall'art. 52, dello Statuto, nonché
in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 28/11/2016;

e

Maltoni Ing. Claudio, nato a [REDACTED] il [REDACTED], che interviene nel presente atto in
qualità Direttore della Società **FORLI' MOBILITA' INTEGRATA S.r.l.**, (società
unipersonale con socio unico Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., holding
dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, con sede in Forlì, Piazza Saffi n.
8), codice fiscale e partita I.V.A. n. 03981210408, costituita in data 20/12/2011 ed
iscritta al Repertorio Economico Amministrativo della CCIAA di Forlì Cesena al n.

FO-324861;

Premesso:

- che in data 18 gennaio 2014 i Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Tredozio e Santa Sofia, hanno sottoscritto l'atto di adesione all'Unione di Comuni della Romagna Forlivese;

- che l'Unione di comuni della Romagna forlivese costituisce l'evoluzione della Unione Montana Acquacheta Romagna Toscana ed è subentrata a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi nonché nella titolarità dei beni intestati alla soppressa Comunità Montana dell'appennino forlivese;

- che ai sensi dell'art. 5 dello Statuto dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese approvato dai Consigli dei Comuni aderenti è compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali;

Richiamate le delibere dei Comuni costituenti l'Unione con le quali si sono approvati il progetto e la convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni della Romagna forlivese delle funzioni di Polizia Municipale e polizia amministrativa locale;

Vista la delibera di Consiglio UCRF n. 8 del 29.03.14 con la quale è stato approvato il progetto Unione di Comuni della Romagna forlivese-Corpo Unico di Polizia Municipale nonché la convenzione per il conferimento all'Unione di Comuni della Romagna forlivese delle funzioni di Polizia

Municipale e polizia amministrativa locale;

Considerata l'attuale struttura organizzativa del Corpo Unico della Polizia Municipale dell'UCRF che prevede l'attribuzione di tutte le funzioni amministrative, già di competenza dei singoli presidi, al Comandante del Corpo Unico, funzioni successivamente delegate con apposite determinazioni dirigenziali;

Dato atto che nel progetto di gestione del Corpo Unico di Polizia Municipale era stato previsto che alcuni procedimenti non strettamente connessi con le funzioni della Polizia Municipale sarebbero rientrati, dopo una fase transitoria, nell'ambito delle competenze comunali;

Vista la delibera della giunta dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese n. 136 del 23/09/2015, con la quale vengono dettati indirizzi sul trasferimento delle funzioni inerenti le procedure del rilascio dei pass invalidi alla società FMI s.r.l. al fine di uniformare i suddetti procedimenti in tutti i comuni dell'Unione e, nel contempo, viene disposto di sottrarre il rilascio dei pass invalidi dalle funzioni attribuite al Servizio Polizia Municipale per ricondurlo alla competenza dei singoli comuni;

Vista la delibera della Giunta dell'U.C.R.F. n. 112 del 26 luglio 2016 avente ad oggetto: "Procedimenti amministrativi relativi alle competenze non strettamente connesse con le funzioni di polizia municipale - provvedimenti conseguenti";

Dato atto altresì che il Comune deve ora garantire il servizio in oggetto scegliendo una modalità di gestione dello stesso efficace ed efficiente;

Considerato che:

- il Comune di Civitella di Romagna con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 30 giugno 2015 ha aderito alla società Livia

Tellus Romagna Holding s.p.a. quale ipotesi di società strumentale dei Comuni dell'UCRF, conferendole le proprie azioni di "Unica Reti S.p.A.", "Start Romagna S.p.A." e "Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A.";

- per effetto di questa operazione la società in parola, oltre a poter detenere le azioni delle società partecipate dal Comune, può divenire affidataria, anche indirettamente, per il tramite delle proprie controllate, dei servizi svolti sul territorio comunale;

Verificato che:

- Forlì Mobilità Integrata s.r.l., società partecipata in modo integrale da Livia Tellus Romagna Holding s.p.a., è società strumentale ed *in house* dell'ente locale, secondo il modello previsto dal D.L. 223/2006, convertito con Legge 248/2006 e dalle disposizioni comunitarie per gli affidamenti diretti da parte degli enti pubblici;
- tra i servizi affidabili alla suddetta società vi rientrano quelli attinenti la gestione del rilascio del contrassegno invalidi, servizi peraltro già gestiti dalla medesima per il Comune di Forlì dal 2012;

Visto l'art. 42 del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che per le motivazioni sopra descritte, si rende necessario definire una convenzione fra il Comune di Civitella di Romagna e la società Forlì Mobilità Integrata s.r.l.,

Vista la delibera consiliare n. 40 del 28/11/2016, con la quale viene disposto l'affidamento delle funzioni e dei servizi relativi alla gestione dei pass invalidi a FMI s.r.l. ed approvato il testo di convenzione regolante i relativi rapporti tra Comune e FMI s.r.l.;

Ciò premesso, visto e considerato e previa ratifica e conferma di quanto

sopra da parte dei signori intervenuti, volendo che il tutto formi parte integrante e sostanziale di quest'atto, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DELLA CONVENZIONE E FUNZIONI

La presente convenzione, ha lo scopo di definire più dettagliatamente le attività connesse alle **FUNZIONI E SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI PASS INVALIDI**, per il Comune di Civitella di Romagna, quale componente dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese composta dal Comune di : Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlimpopoli, Forlì, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia, Tredozio.

La presente convenzione disciplina la gestione del rilascio pass Invalidi a seguito del trasferimento delle funzioni inerenti l'intera procedura, nello specifico si vanno a regolamentare gli aspetti inerenti la gestione (raccolta documenti, elaborazione banca dati, emissione permessi e riconsegna);

Il Comune potrà conferire ulteriori servizi / attività relative alle mobilità attraverso uno specifico atto in cui vengono disciplinati gli aspetti economici e gli aspetti tecnici delle prestazioni affidate.

ART. 2 – MODALITÀ DI GESTIONE DELL'EMISSIONE DEI PASS DISABILI

Le modalità di gestione dell'emissione dei permessi Invalidi denominato "contrassegno di pass disabili", sono da individuarsi nell'**Allegato B)** alla sopra richiamata delibera consiliare n. 40/2016 "procedure operative", nel quale sono contenute tutte le procedure da seguire per l'intera gestione.

ART. 3 – RAPPORTI ECONOMICI

Per l'emissione dei permessi per Disabili, l'importo di € 4,00 (Iva compresa), quale costo del rilascio del contrassegno sarà sostenuto direttamente dal Comune di Civitella di Romagna per ogni cittadino residente, pertanto F.M.I. provvederà a fatturare al Comune, all'inizio di ogni annualità, il totale delle pratiche elaborate nell'anno precedente per l'importo stabilito di € 4,00 (IVA compresa) per ogni singola pratica;

Nel caso in cui si verificano richieste aggiuntive o particolari in merito alla emissione/gestione dei permessi per disabili, verranno concordati con il Comune di riferimento sentita la Polizia Municipale dell'UCRF;

Le somme spettanti a FMI dovranno essere regolamentate e gestite, con le normali procedure Amministrative.

L'Ammontare complessivo del costo a carico del Comune nella gestione/consegne pass disabili dovrà essere versato interamente a FMI, a seguito di ricevimento della fattura che FMI invierà ad ogni comune entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Entro il mese di gennaio di ogni anno, la società FMI, presenterà al Comune di riferimento un report consuntivo relativo all'anno precedente, per il servizio svolto.

ART. 4 - MODALITÀ DI GESTIONE DEI PASS INVALIDI

1. Per le modalità di gestione, si rimanda interamente alle particolari specifiche e procedure contenute nel disciplinare tecnico all'interno del sopra richiamato Allegato B), ancorché non materialmente allegato alla presente convenzione.

2. FMI può proporre soluzioni per una migliore o più funzionale gestione dei permessi anche in base alle proprie valutazioni e alle esigenze riscontrate dall'utenza e dovrà proporle al Comune di riferimento sentita la Polizia

Municipale dell'UCRF.

ART. 5 – MISURE PER LA SICUREZZA

1. E' fatto obbligo a FMI, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
2. Considerando che la convenzione presenta tipologie di attività specifiche legate a società a completa partecipazione pubblica, non necessita la redazione del DUVRI o DVR;
3. Ai fini della presente gestione, il datore di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 è individuato nel legale rappresentante di FMI.
4. La società FMI nel corso della gestione deve garantire un elevato standard di sicurezza e mettere in atto e prevedere tutte le precauzioni ed i presidi necessari a diminuire le situazioni di rischio.

ART. 6 - RESPONSABILITÀ CIVILE - ASSICURAZIONE

Per il nuovo servizio affidato in gestione a Forlì Mobilità Integrata (FMI), non necessitano obblighi di adeguare la propria polizza assicurativa, a copertura di rischi derivanti dalla gestione della nuova attività da svolgere.

Il Comune di Civitella di Romagna è esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni alle persone o cose, che si dovessero verificare dalla gestione dei servizi affidati alla società strumentale.

La società strumentale dovrà presentare adeguata assicurazione RC con primaria compagnia e massimali adeguati, a copertura dei rischi suddetti per tutta la durata del rapporto. La polizza dovrà in ogni caso garantire la copertura assicurativa contro eventuali danni a terzi nonché a cose e beni del Comune di Comune di Civitella di Romagna.

La società strumentale garantisce per il proprio personale, a proprie spese, la copertura assicurativa contro gli infortuni normativamente prevista nonché quella per il rischio RCO con massimale adeguato.

ART. 7 - DURATA

La presente convenzione decorre dal 19/12/2016 fino al 31/12/2020.

Alla scadenza potrà essere rinnovata, in accordo fra le parti, per ulteriori anni tre, se sussistono le condizioni, la società strumentale s'impegna, comunque, su eventuale richiesta del Comune di Civitella di Romagna a continuare nella gestione, alle condizioni in essere, nelle more del nuovo affidamento.

ART. 8 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula della presente integrazione alla convenzione, imposta di bollo, eventuale registrazione e consequenziali, sono a carico della società FMI.

La presente convenzione per sua natura non è soggetta all'applicazione dei diritti di segreteria.

La presente convenzione è da registrare solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del DPR 26/02/1986 n. 131, in quanto le prestazioni svolte da FMI sono realizzate in regime di IVA.

ART. 9. - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Eventuali controversie di natura tecnica, amministrativa o giuridiche dovessero insorgere in relazione all'interpretazione esecuzione e/o risoluzione in corso o al termine dell'affidamento regolato dal presente disciplinare, che non possono essere composte in via amministrativa o extragiudiziale, saranno devolute alla giurisdizione del Giudice ordinario.

Il Foro competente sarà unicamente quello di Forlì.

ART. 10. - PRIVACY.

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196/2003 riguardante il “Codice in materia di protezione dei dati personali (Legge delega n. 127/2001)”, i dati personali che vengono acquisiti nell’ambito dell’esecuzione del contratto, saranno raccolti e trattati dalla società strumentale, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli, esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione del contratto stesso, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti per legge. Si precisa altresì che:

- l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta ricevuti/richiesti, è presupposto indispensabile per l’instaurazione e lo svolgimento del rapporto contrattuale;
- i dati suddetti non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi previsti dalla legge;
- la società strumentale ha facoltà di esercitare, riguardo all’esistenza ed al trattamento degli stessi, i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs n. 196/2003;
- la società strumentale deve indicare il titolare del trattamento dei dati, individuato nella persona dell’Ing. Claudio Maltoni (per i dati elaborati/richiesti/ricevuti ed in proprio possesso) mentre per UCRF si individua quale responsabile del trattamento dei dati personali la Comandante PM Dott.ssa Lanzoni Stefania.

Art. 11 – OBBLIGHI DI CUI ALLA LEGGE 136/2010

La presente convenzione è esclusa dall’ambito di applicazione della legge n. 136/2010, essendo stipulata fra il Comune ed una società sottoposta a controllo analogo a quello esercitabile sulle strutture comunali (cd. affidamento in house), in conformità all’orientamento espresso nella

determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 22 dicembre 2010, n. 10.

Resta ferma la piena osservanza della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari per gli affidamenti di lavori, servizi o forniture da parte della Società nei confronti di terzi.

ART. 12 - ALLEGATI

Si considerano parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- Allegato B) “Procedure Operative” e suoi sottopunti;

Letto, approvato e sottoscritto,

per IL COMUNE: *Il responsabile del settore Amministrativo - AA.GG.*

D.ssa Sabrina Aleotti (Firmato digitalmente)

per FORLÌ MOBILITA’ INTEGRATA S.r.l.: *Il Direttore*

Ing. Claudio Maltoni (Firmato digitalmente)